

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021**  
**624/2021/R/GAS**

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI  
DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM PIACENZA 1 - OVEST**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187<sup>a</sup> riunione del 28 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto/legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione

e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS (RTDG) (di seguito: RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/GAS e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 7 agosto 2018, 12/2018 – DIEU (di seguito: determinazione 12/2018 – DIEU);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/ GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020 (di seguito: determinazione n. 4/2020);
- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020 (di seguito: Chiarimenti RAB disallineate);
- la comunicazione di GP Infrastrutture e Trasporto S.r.l e GP Infrastrutture S.r.l del 30 luglio 2021 (prot. Autorità 30360 di pari data) relativa all’“Istanza riclassifica rete di trasporto regionale in rete di distribuzione di gas naturale”.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 e successivamente dall'articolo 1, comma 93 della legge 124/17, prevede che:
  - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
  - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
  - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
  - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
  - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

**CONSIDERATO CHE:**

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha

introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il medesimo allegato disciplini:
  - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee guida 7 aprile 2014;
  - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
  - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
  - a) regime ordinario individuale per Comune;
  - b) regime semplificato individuale per Comune;
  - c) regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17:
  - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
  - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
  - c) lo scostamento VIR-RAB relativo ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora non ricorrano le condizioni di cui al sopra citato articolo 3, comma 2, gli Enti locali possano richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per

i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
  - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
  - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno  $t-2$ , la RAB possa essere riferita alla medesima data.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
  - l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
    - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
    - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
    - c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;
    - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;

- e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
- f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;
- l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che le verifiche siano effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara, l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;
- l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'*iter* procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprenda i seguenti stadi:
  - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
  - b) *test* parametrico di congruità del VIR;ed eventualmente:
  - c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
  - d) analisi per indici;
  - e) verifica applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
  - f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
  - g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti;
- l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
- l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità;
- l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- l'articolo 20, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti

sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19 sopra citato, l'Autorità proceda:

- a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
- b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
  - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
  - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
  - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che i VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalla RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, prevede che, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità;
- con la determinazione 12/2018 – DIEU sono state definite le modalità operative per la determinazione delle immobilizzazioni nette della distribuzione del gas naturale in caso di valori disallineati rispetto alle medie di settore per la verifica degli scostamenti VIR/RAB e ai fini della stima dei valori di cui all'articolo 22 della RTDG 2014-2019 per la pubblicazione nel bando di gara, che trovano

applicazione in caso di disponibilità della stratificazione del Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN); con la medesima determinazione 12/2018– DIEU è stata rinviata a successivo provvedimento la definizione delle modalità operative in caso di indisponibilità della stratificazione del VRN;

- con il documento per la consultazione 410/2019/R/GAS l’Autorità, anche in seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di ripartizione dell’immobilizzato lordo parametrico per quota parte soggetta a trasferimento oneroso e restante quota parte, alla verifica delle condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della RTDG 2014-2019 e al fattore di degrado utilizzato per il calcolo dell’immobilizzato netto parametrico, ha proposto alcune ipotesi di modifica alle formulazioni previste dall’articolo 22 e 23 della RTDG 2014-2019, riportate nell’Allegato 3 al medesimo documento per la consultazione 410/2019/R/GAS;
- con la RTDG, per il periodo di regolazione 2020-2025, l’Autorità ha confermato l’impostazione prevista nel documento 410/2019/R/GAS, prevedendo che criteri procedurali e relative modalità applicative fossero definite, con propria determinazione, dal Responsabile della Direzione Infrastrutture;
- in attuazione dell’articolo 9 della RTDG per il periodo di regolazione 2020-2025, è stata adottata la determinazione n. 4/2020, la quale ha aggiornato le modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, sia ai fini del confronto con il VIR, sia ai fini della pubblicazione di valori di stima delle RAB nei bandi di gara e della successiva dichiarazione tariffaria, prevedendo la cessazione degli effetti della determinazione 12/2018 - DIEU;
- i Chiarimenti RAB disallineate in merito all’applicazione delle modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore ai fini della valutazione degli scostamenti VIR-RAB e in relazione ai valori di RAB da inserire nei bandi di gara, pubblicati sul sito *internet* dell’Autorità, prevedono che.....*“a partire dalla pubblicazione della richiamata determinazione n. 4/2020 le valorizzazioni di RAB disallineate riportate nei bandi di gara dovranno essere effettuate applicando le disposizioni contenute nella medesima determina. Per quanto riguarda invece i procedimenti di analisi degli scostamenti VIR-RAB, considerato che il valore rivalutato delle RAB disallineate rileva solo ai fini dell’individuazione dei casi da sottoporre all’Autorità, si ritiene opportuno chiarire che qualora la data di acquisizione della documentazione inerente alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB mediante le piattaforme informatiche rese disponibili dall’Autorità (“Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB” e “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d’ambito”, di seguito: piattaforme informatiche) sia antecedente alla data del 4 marzo 2020 si accetta che lo scostamento sia stato calcolato sulla base delle modalità operative definite dalla determinazione 12/2018.”E’ in ogni caso facoltà delle stazioni appaltanti*

*verificare anche per i casi di scostamento già resi disponibili tramite le piattaforme informatiche se con l'applicazione delle modalità operative definite con la determina 4/2020 continuano a sussistere le condizioni previste dalla legge per l'invio della documentazione all'Autorità e, nel caso siano venute meno, informare l'Autorità medesima, la quale, conseguentemente, interromperà le proprie valutazioni senza esprimere osservazioni."*

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 21 dicembre 2016, il Comune di Piacenza, stazione appaltante dell'Atem Piacenza 1 – Ovest, ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza;
- con comunicazione del 30 dicembre 2016 (prot. Autorità 1881 del 18 gennaio 2017), la stazione appaltante ha chiesto, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, di utilizzare per la determinazione degli scostamenti VIR-RAB di tutti i Comuni dell'ambito, i dati di VIR e di RAB alla data del 31/12/2014;
- con comunicazione del 17 marzo 2017 (prot. Autorità 10454 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa per i Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza (21 dicembre 2016);
- in data 21 dicembre 2017, la stazione appaltante ha effettuato mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio della documentazione relativa ai Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza;
- in data 21 dicembre 2017, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Rottofreno e Rovescala;
- con lettera del 28 dicembre 2017 (prot. Autorità 896 del 12 gennaio 2021), la stazione appaltante ha comunicato di aver completato l'invio, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, della documentazione relativa ai Comuni in regime ordinario e in regime semplificato;
- in data 19 febbraio 2018, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Bobbio e Castel San Giovanni;
- in data 28 febbraio 2018, la stazione appaltante ha trasmesso all'Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Coli, Piozzano e Sarmato;
- con lettera del 28 febbraio 2018 (prot. Autorità 7007 di pari data), la stazione appaltante ha comunicato gli invii a piattaforma del 19 e del 28 febbraio 2018 e

inviato la tabella riepilogativa dei dati VIR e RAB dei Comuni in regime semplificato;

- con comunicazione del 6 aprile 2018 (prot. Autorità 11973 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa per il Comune di Rovescala (21 dicembre 2017);
- in data 26 aprile 2018, la stazione appaltante ha trasmesso la documentazione relativa al Comune di Rovescala, come richiesto dalla Direzione Infrastrutture con lettera protocollo 11973 del 6 aprile 2018;
- con comunicazione del 26 aprile 2018 (prot. Autorità 14377 del 2 maggio 2018), la stazione appaltante ha comunicato l'invio a Piattaforma informatica VIR-RAB avvenuto in data 26 aprile, riguardante il Comune di Rovescala;
- con comunicazione del 21 giugno 2018 (prot. Autorità 19230 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa per i Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza (21 dicembre 2017);
- in data 9 ottobre 2018, la stazione appaltante ha effettuato, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio della documentazione relativa ai Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza;
- con lettera dell'11 ottobre 2018 (prot. Autorità 29033 di pari data), la stazione appaltante ha comunicato l'invio a Piattaforma informatica VIR-RAB avvenuto in data 9 ottobre 2018, riguardante i Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza e inviato le controdeduzioni alle osservazioni inviate dalla Direzione Infrastrutture con prot. 19230 del 21 giugno 2018;
- con comunicazione del 17 ottobre 2018 (prot. Autorità 29442 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa per i Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza (9 ottobre 2018);
- in data 31 maggio 2019, la stazione appaltante ha effettuato mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio della documentazione relativa al Comune di Piacenza;
- in data 24 giugno 2019, la stazione appaltante ha effettuato mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio della documentazione relativa ai Comuni di Caminata e Pecorara;
- con comunicazione dell'11 maggio 2020 (prot. Autorità 15131 di pari data), la Direzione Infrastrutture segnalava che erano disponibili tutti gli elementi per la formulazione da parte dell'Autorità di un provvedimento con giudizio di idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari per ogni Comuni interessato; tuttavia la Direzione Infrastrutture invitava la stazione appaltante a verificare che tutti gli scostamenti comunicati fossero stati determinati, in caso di RAB disallineata rispetto alle medie di settore, come previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 sulla base del valore della RAB calcolata applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità;

- con comunicazione del 12 ottobre 2020 (prot. Autorità 32440 di pari data), la stazione appaltante ha richiesto chiarimenti circa le modalità di applicazione delle rivalutazioni parametriche nei casi di RAB disallineate;
- con comunicazione del 19 ottobre 2020 (prot. Autorità 33460 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha fornito i chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante con comunicazione del 12 ottobre 2020;
- in data 30 giugno 2021, la stazione appaltante ha effettuato, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, un nuovo invio della documentazione relativa ai Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza; nella stessa data ha inviato il completamento fine invii per i comuni in regime ordinario e il completamento fine invii per i comuni in regime semplificato;
- con lettera del 2 luglio 2021 (prot. Autorità 26731 di pari data), la stazione appaltante ha comunicato l'invio della nuova documentazione mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, avvenuto il 30 giugno 2021, in seguito alle rivalutazioni parametriche nei casi di RAB disallineate relative ai Comuni di Agazzano, Bobbio, Caminata, Coli, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pecorara, Piacenza, Piozzano, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino e fornito chiarimenti in merito alla modalità di applicazione di tali rivalutazioni; con la stessa lettera, la stazione appaltante comunicava che per il Comune di Piozzano, in seguito alla rivalutazione parametrica della RAB, lo scostamento tra VIR e RAB era risultato inferiore al 10% e di conseguenza il Comune di Piozzano non era più soggetto di valutazione da parte dell'Autorità;
- con lettera del 26 novembre 2021 (prot. Autorità 44431 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha comunicato alla stazione appaltante che, in relazione all'istanza di riclassificazione della rete regionale di trasporto in rete di distribuzione delle Società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l e GP Infrastrutture Trasporto S.r.l:
  - qualora la suddetta riclassificazione venisse approvata dal Ministero della Transizione Ecologica, avrebbe effetti sugli stati di consistenza dei Comuni i cui territori sono interessati dalla riclassificazione; e che *“qualora fosse confermato l'orientamento già espresso con il decreto 3 novembre 2015 il valore delle reti oggetto di riclassificazione sarebbe pari al valore di RAB (ancorché riferito al servizio di trasporto). Ne deriverebbe valore di VIR uguale a valore di RAB e, di conseguenza, scostamento nullo. Stante tale evidenza e dal momento che il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB per i Comuni dell'ambito attualmente è in fase di conclusione non si ritiene opportuno, per ragioni di semplicità ed efficienza amministrativa, riavviare l'iter di valutazione degli scostamenti in modo da ricomprendere anche le porzioni di rete riclassificate”*;
  - è opportuno che nel bando di gara sia data adeguata informativa rispetto alla rete di trasporto regionale che verrà inclusa nel perimetro della distribuzione e che *“qualora l'operazione di cessione avvenga prima dello svolgimento della gara d'ambito, la consistenza delle reti di distribuzione dovrà ricomprendere anche le porzioni oggetto di riclassificazione.*

*Qualora l'operazione di cessione non sia ancora avvenuta nel momento di pubblicazione del bando dovrà parimenti essere fornita una piena disclosure di tutte le informazioni relative a tali reti in modo da evitare asimmetrie informative tra i partecipanti alla gara.”.*

**CONSIDERATO CHE:**

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Agazzano, Bobbio, Calendasco, Caminata, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pecorara, Piacenza, Rottofreno, Rovescala, Sarmato e Ziano Piacentino risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- i valori di VIR per i Comuni di Agazzano, Bobbio, Calendasco, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Rovescala, Sarmato e Ziano Piacentino, contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data 30 giugno 2021 in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2017, rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- i valori di VIR per i Comuni di Caminata, Pecorara e Piacenza contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR RAB in data 30 giugno 2021, in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014, essendo stati recepiti da parte della stazione appaltante i rilievi avanzati dagli Uffici dell'Autorità circa le criticità dagli stessi riscontrate.

**RITENUTO CHE:**

- i valori di VIR per i Comuni di Agazzano, Bobbio, Calendasco, Caminata, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pecorara, Piacenza, Rottofreno, Rovescala, Sarmato e Ziano Piacentino risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS

**DELIBERA**

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla

- documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Piacenza 1 - Ovest, i valori di VIR dei Comuni di Agazzano, Bobbio, Calendasco, Caminata, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Pecorara, Piacenza, Rottofreno, Rovescala, Sarmato e Ziano Piacentino, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data 30 giugno 2021, essendo i suddetti valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Piacenza 1 - Ovest;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*